

# LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 28-04-1997

## REGIONE LOMBARDIA

### Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE  
LOMBARDIA  
N. 18  
del 2 maggio 1997  
SUPPLEMENTO ORDINARIO  
N. 1 del 2-05-1997

#### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

**LEGGE ABROGATA** da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 3 del 2001](#)

[Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 2001](#)

[Art. 2](#)

TESTO AGGIUNTO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 2001](#)

[Art. 2](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

[Art. 11](#)

**LEGGE ABROGATA** da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

[Art. 12](#)

TESTO AGGIUNTO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

[Art. 12](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

[Art. 12](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 2004](#)

[Art. 1](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)  
[Art. 12](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)  
[Art. 11](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 2001](#)  
[Art. 2](#)  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)  
[Art. 12](#)  
TESTO AGGIUNTO da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 2001](#)  
[Art. 2](#)  
**LEGGE ABROGATA** da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 3 del 2001](#)  
[Art. 2](#)  
TESTO AGGIUNTO da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)  
[Art. 12](#)  
TESTO MODIFICATO da  
[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 12 del 2004](#)  
[Art. 1](#)

*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
ha apposto il visto  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga  
la seguente legge regionale:*

## **Titolo I**

### **ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA**

## ARTICOLO 1

(Finalità )

1. La regione Lombardia ai sensi dell' art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 << Legge - quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell' offerta turistica >>, individua le aziende alberghiere e stabilisce i criteri e le modalità per la loro classificazione, nonché la regolamentazione delle case e appartamenti per vacanze.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Statale Numero 217 del 1983 Art. 7](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Statale Numero 217 del 1983](#)

## ARTICOLO 2

(Aziende alberghiere - Definizione)

1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

a) << alberghi >> quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

b) << residenze turistico alberghiere >> (RTA) quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

3. L' appartenenza all' una o all' altra tipologia viene determinata dalla prevalenza nel computo della capacità ricettiva tra camere ed appartamenti, fermo restando che per le RTA, la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni.

## **ARTICOLO 3**

(Tipologie alberghiere)

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate:

a) MOTEL: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.

Inoltre devono fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell' esercizio;

b) VILLAGGIO ALBERGO: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

c) ALBERGO MEUBLE' o GARNI': albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;

d) ALBERGO - DIMORA STORICA: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

e) ALBERGO - CENTRO BENESSERE: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.

2. In alternativa alla indicazione albergo può essere usata l' indicazione << Hotel >> o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle << Grand Hotel >> o << Grande Albergo >>.

3. Qualora le aziende alberghiere ritenessero necessario

utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge, la stessa deve essere preventivamente autorizzata dall' amministrazione provinciale, su richiesta motivata, in sede di rilascio della classificazione.

## ARTICOLO 4

### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)  
[Art. 12](#)

(Classificazione)

1. le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli allegati A e B alla presente legge.
2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva << lusso >> quando sono in possesso di eccezionali requisiti di qualità tipici degli

esercizi di classe internazionale.

3. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate in ordine decrescente da quattro, tre e due stelle.

4. Le strutture alberghiere nelle quali sono alloggiati clienti che devono avvalersi dei servizi generali della casa principale (dipendenze alberghiere) sono classificate nella classe immediatamente inferiore rispetto a quest' ultima.

5. E' del pari classificato nella classe immediatamente inferiore a quella della casa principale il complesso dei locali adibiti a dipendenze alberghiere dello stesso fabbricato ma con ingresso autonomo e separato, sempre che i clienti debbano avvalersi dei servizi generali della casa principale.

## **ARTICOLO 5**

(Durata della classificazione)

1. La classificazione ha validità per un quinquennio, decorrente dalla data di cui al primo comma dell' art. 17.

2. Qualora durante il quinquennio, si determinino cambiamenti

alle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un' azienda, si procede all' attribuzione di una nuova classificazione nei termini di cui all' art. 6.

3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.

4. Le operazioni relative alla classificazione a valenza quinquennale sono compiute nel secondo semestre dell' anno.

A tale scopo i titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di giugno, presentare domanda all' amministrazione provinciale su appositi moduli predisposti dalla stessa.

## ARTICOLO 6

### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

(Procedure per l' attribuzione della classificazione)

1. Ai fini dell' attribuzione della classificazione, gli interessati presentano domanda ai competenti uffici dell' amministrazione provinciale su appositi moduli predisposti dalla stessa, contenenti tutti gli elementi necessari per la relativa valutazione ed in particolare quelli riguardanti le prestazioni di servizi, le dotazioni degli impianti e le attrezzature, nonché l' ubicazione e l' aspetto, corredata da fotografie.

2. La classificazione è attribuita con formale provvedimento dell' amministrazione provinciale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di aziende alberghiere la cui costruzione non sia ancora completata, è concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al rilascio della licenza d' esercizio, previa domanda ai competenti uffici provinciali corredata dallo stato di avanzamento dei lavori e dalle indicazioni di cui al primo comma.

3. Tale classificazione è successivamente confermata o modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall' istante.

4. Le amministrazioni provinciali, ai fini dell' attribuzione della classificazione, possono avvalersi, in fase di istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori e dei consumatori.

## **ARTICOLO 7**

(Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione)

1. E' fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all' esterno e all' interno delle aziende il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla regione.
2. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 << Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche >>, praticati nell' esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.
3. I provvedimenti di classificazione sono affissi all' albo pretorio della provincia e del comune ove hanno sede gli esercizi alberghieri interessati. Copia del provvedimento di classificazione viene trasmesso alla regione.

***Riferimenti Normativi ATTIVI***  
RIFERIMENTO INTERPRETATIVO  
Legge Statale Numero 284 del 1991

## **ARTICOLO 8**

(Rilascio della licenza d' esercizio)

1. La classificazione dell' esercizio alberghiero costituisce condizione obbligatoria ed indispensabile per il rilascio della licenza d' esercizio da parte del comune ove è localizzato l' esercizio alberghiero.

2. La licenza d' esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all' ubicazione.

3. Per le residenze turistico alberghiere la licenza d' esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all' ubicazione.

4. Qualora una licenza d' esercizio sia richiesta per l' esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio dello stesso comune o comune contermini, il rilascio è subordinato con verifica presso la competente camera di commercio al mutamento della denominazione, salvi i diritti degli interessati a norma del codice civile.

## **ARTICOLO 9**

(Delega alle province)

1. Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera e la relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi, nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono delegate alle province. Alle stesse sono delegate, altresì, le competenze relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture turistico - ricettive nonché alla vigilanza, in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284.
2. Il consiglio regionale, con propria direttiva, determina gli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate.
3. La giunta regionale, al fine di garantire omogeneità comportamentale da parte delle province, adotta circolari esplicative sui singoli atti necessari all'espletamento delle funzioni delegate.
4. La regione esercita i poteri sostitutivi, in caso di inadempienze, per il tramite del competente servizio del settore attività produttive, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa.

***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO  
Legge Statale Numero 284 del 1991

## ARTICOLO 10

### *Riferimenti Normativi PASSIVI*

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

[Art. 11](#)

(Ricorsi)

1. Contro la classificazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dall' avvenuta notifica del provvedimento, presso una commissione provinciale, nominata da ciascuna amministrazione provinciale composta da cinque membri dei quali due in rappresentanza degli albergatori scelti con il criterio della rappresentanza proporzionale delle loro associazioni in ambito provinciale, due esperti del settore, preferibilmente scelti tra rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nominati dalla provincia e presieduta dal presidente della provincia o da suo delegato.
2. E' altresì ammesso ricorso alla stessa commissione da parte degli utenti che abbiano riscontrato, nel corso di un

soggiorno, situazioni difformi nelle dotazioni o nei servizi rispetto alla classificazione attribuita all' esercizio.

## **ARTICOLO 11**

(Sanzioni)

1. Il titolare che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla classificazione della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

2. Il titolare di azienda alberghiera che ometta di esporre il segno distintivo della categoria e/ o della classificazione attribuita e il tariffario delle camere alberghiere, ovvero attribuisca al propria esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 3.000.000.

3. per l' applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 << Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale >>, come modificata ed integrata dalla lr 4 giugno 1984, n. 27 << Modifica ed integrazione alla lr 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale >>. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni provinciali.

***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 90 del 1983](#)

## **Titolo II**

### **CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE**

#### **ARTICOLO 12**

***Riferimenti Normativi PASSIVI***

TESTO MODIFICATO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 2001](#)

[Art. 2](#)

(Modifica dell' art. 18 della lr 11 settembre 1989, n. 45  
<< Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere  
complementari >>)

1. Il primo comma dell' art. 18 della lr n. 45/ 89 è sostituito  
dal seguente:

<< 1. E' definita tipologia ricettiva residenziale non alberghiera  
quella riguardante: case ed appartamenti per vacanze  
quali strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma  
imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e  
servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre  
mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative  
composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi  
igienici e di cucina e collocate in un unico complesso  
o in più complessi immobiliari >>.

***Riferimenti Normativi ATTIVI***

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 45 del 1989](#)

[Art. 18](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 45 del 1989](#)

## ARTICOLO 13

### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 15 del 2002](#)

[Art. 12](#)

(Standard minimi)

1. L'attività ricettiva non alberghiera di cui al presente Titolo è esercitata in modo esclusivo nel rispetto delle caratteristiche funzionali di cui all' art. 19 della lr n. 45/ 89 nonchè degli standard minimi obbligatori previsti dall' allegato C, che fa parte integrante della presente legge.
2. La giunta regionale ed il consiglio, in relazione alle rispettive competenze ed al fine di garantire omogeneità di comportamento, emanano direttive per disciplinare ulteriormente le varie tipologie delle case ed appartamenti per vacanze.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 45 del 1989](#)

[Art. 19](#)

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 45 del 1989](#)

## **ARTICOLO 14**

(Denuncia di inizio attività )

1. L' attività ricettiva non alberghiera può essere intrapresa su denuncia di inizio di attività , ai sensi dell' art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 << Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi >>, così come modificato dal decimo comma dell' art. 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 << Interventi correttivi di finanza pubblica >>.

2. La denuncia è presentata ai competenti uffici dell' amministrazione comunale ove ha sede l' esercizio della attività , su modulo predisposto dalla giunta regionale, e deve contenere l' indicazione degli elementi e dei requisiti previsti dalla l.r n. 45/ 89 nonché dall' allegato C della presente legge, corredata dalla relativa autocertificazione da parte del titolare dell' esercizio medesimo.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 241 del 1990 Art. 19

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 241 del 1990

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 45 del 1989](#)

## **ARTICOLO 15**

(Obbligo di pubblicità dei prezzi)

1. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 << Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche >>, praticati nell' esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all' interno di ciascuna unità abitativa.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO

Legge Statale Numero 284 del 1991

## ARTICOLO 16

### ***Riferimenti Normativi PASSIVI***

TESTO AGGIUNTO da

[Legge Regionale LOMBARDIA Numero 6 del 2001](#)

[Art. 2](#)

(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni spettano al comune competente per territorio, in relazione all'ubicazione dell'esercizio ricettivo di case ed appartamenti per vacanze.
2. Chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive regolamentata nel presente Titolo senza averne fatto denuncia, è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 << Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale >>, come modificata ed integrata dalla l.r. 4 giugno 1984, n. 27 << Modifica ed integrazione alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale >>. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni comunali.

### ***Riferimenti Normativi ATTIVI***

RIF

## **ALLEGATO 1**

### **ALLEGATO << A >>**

#### **STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DISTINTI PER CLASSE**

##### 1. Prestazione di servizi

###### 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:

1.01.1 assicurati 24/ 24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)

1.01.2 assicurati 16/ 24 ore con personale addetto (4)

1.01.3 assicurati 16/ 24 ore con un addetto (3)

1.01.4 assicurati 12/ 24 ore (2) (1)

###### 1.02 Servizio di notte:

1.02.1 portiere di notte (4)

1.02.2 addetto disponibile a chiamata (3) (2) (1)

###### 1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassetta di sicurezza per tutte le camere (5)

1.03.2 cassette di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte dell' albergo per le restanti camere (4)

1.03.3 cassaforte in albergo (3)

###### 1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 assicurato 24/ 24 ore (5)

1.04.2 assicurato 16/ 24 ore (4)

1.04.3 assicurato 12/ 24 ore (3)

###### 1.05 Servizio di 1 colazione:

1.05.1 in sala apposita e/ o ristorante - servizio nelle camere a richiesta del cliente (5) (4)

- 1.05.2 in sale comuni anche destinate ad altri usi (3) (2)
- 1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l' impianto:
  - 1.06.1 assicurato 16/ 24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)
  - 1.06.2 assicurato 12/ 24 ore con personale addetto (4)
  - 1.06.3 assicurato 12/ 24 con un addetto (3)
  - 1.06.4 assicurato 12/ 24 ore (2)
- 1.07 Servizio di bar nei locali comuni:
  - 1.07.1 assicurato 16/ 24 ore (5)
  - 1.07.2 assicurato 12/ 24 ore (4) (3)
- 1.08 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:
  - 1.08.1 assicurato 16/ 24 ore (4)
  - 1.08.2 assicurato 12/24 ore (3)
- 1.09 Frigo - bar in tutte le camere o unità abitative (5) (ove non assicurato il servizio bar 24/ 24 ore)
- 1.10 Divise per il personale (5) (4)
- 1.11 Lingue estere correntemente parlate:
  - 1.11.1 dal personale di ricevimento portineria - informazioni:
    - 2 lingue (5) (4)
    - 1 lingua (3)
- 1.12 Cambio biancheria:
  - 1.12.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:
    - tutti i giorni (5) (4)
    - a giorni alterni (3)
    - due volte alla settimana (2)
    - una volta alla settimana (1)(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell' ambiente)
  - 1.12.2 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente e:
    - tutti i giorni (5) (4) (3)
    - a giorni alterni (2)
    - due volte alla settimana (1)(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell' ambiente)
- 1.13 Accessori dei locali - bagno privati:

- 1.13.1 saponetta (5) (4) (3) (2) (1)
- 1.13.2 bagnoschiuma (5) (4) (3)
- 1.13.3 sali da bagno (5)
- 1.13.4 un telo da bagno per persona (5) (4) (3) (2) (1)
- 1.13.5 un asciugamano per persona (5) (4) (3) (2) (1)
- 1.13.6 una salvietta per persona (5) (4) (3) (2) (1)
- 1.13.7 riserva di carta igienica (5) (4) (3) (2) (1)
- 1.13.8 sacchetti igienici (5) (4) (3) (2) (1)
- 1.13.9 cestino rifiuti (5) (4) (3) (2) (1)
- 1.13.10 asciugacapelli (5) (4)
- 1.13.11 necessario per pulitura calzature al piano o in camera (5) (4)

AVVERTENZA: le camere senza bagno privato devono avere gli accessori di cui al punto 1.13.4 e 1.13.5

1.14 Accessori nelle camere o unità abitative:

1.14.1 documentazione sull' albergo e sulla località (5) (4) (3)

1.14.2 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)

1.15.2 resa entro le 24 ore (4)

1.16 Pulizia nelle camere o unità abitative:

1.16.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (5) (4)

1.16.2 una volta al giorno (3) (2) (1)

1.17 Servizio parcheggio auto:

1.17.1 assicurato 24/24 ore (5)

2. Dotazioni, impianti ed attrezzature

2.01 Numero dei locali - bagno privati composti da lavandino, doccia o vasca e tazza, espressi in percentuale delle camere o unità abitative:

2.01.1 il 100% (5) (4) (3)

2.01.2 almeno il 60% (2)

2.01.3 la dotazione dei locali - bagno è garantita con elementi separati e fissi secondo il vigente regolamento d' igiene tipo

2.02 Numero dei locali - bagno comuni (completi):

2.02.1 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)

2.02.2 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)

2.02.3 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 Riscaldamento:

2.03.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti (5) (4) (3) (2) (1)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:

2.04.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti (5) (4) (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt slm)

2.05 Ascensori di servizio o montacarichi (5)

2.06 Ascensore per i clienti:

2.06.1 qualunque sia il numero dei piani (5) (4) (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

AVVERTENZA: fatti salvi i vincoli ai quali l'immobile sia soggetto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 << Progettazione delle bellezze naturali >> e della legge 7 giugno 1939, n. 1089 << Tutela delle cose di interesse artistico e storico >>

2.07 Sistemazione delle camere:

2.07.1 letto, tavolino, armadio, comodino e specchio (5) (4) (3) (2) (1)

2.07.2 lampade o appliques da comodino (5) (4) (3) (2) (1)

2.07.3 secondo punto di illuminazione per leggere o scrivere (5) (4) (3) (2)

2.07.4 specchio con presa corrente per le camere senza bagno (3) (2) (1)

2.07.5 secondo comodino nelle camere doppie (5) (4) (3) (2)

2.07.6 cestino rifiuti (5) (4) (3) (2) (1)

2.07.7 sgabello o ripiano apposito per bagagli (5) (4) (3) (2)

2.07.8 angolo soggiorno arredato (5)

AVVERTENZA: Il tavolino e comodino possono essere sostituiti da ripiani con analoga funzione

2.08 Sedie o poltrone nelle camere o unità abitative:

2.08.1 una sedia per letto (3) (2) (1)

2.08.2 una poltroncina per letto (5) (4)

2.09 Disponibilità di suites (5)

2.10 Televisore a colori:

2.10.1 in tutte le camere o unità abitative (5) (4)

2.10.2 con antenna satellitare (5)

2.10.3 ad uso comune (3) (2) (1) (obbligatoria per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisore)

2.11 Radio o filodiffusione o programma televisivo musicale nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma:

2.11.1 in tutte le camere o unità abitative (5) (4)

2.12 Chiamata per il personale:

2.12.1 chiamata telefonica diretta (5) (4) (3)

2.12.2 chiamata con telefono o campanello (2) (1)

2.13 Telefono nelle camere o unità abitative

2.13.1 abilitato alla chiamata esterna diretta (5) (4) (3)

2.13.2 non abilitato alla chiamata esterna diretta (2)

2.14 Linee telefoniche esterne:

2.14.1 un apparecchio telefonico per uso comune (5) (4) (3) (2) (1)

2.14.2 una cabina telefonica o locale apposito per clienti (5)

2.14.3 spazio riservato per le telefonate dei clienti (4) (3)

2.15 Telex e/ o telefax ad uso comune (5) (4) (3)

2.16 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.16.1 un locale (che può coincidere con l' ingresso o la sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 0,5 per ogni camera

oltre la ventesima (2)

2.16.3 come 2.16.2, maggiorata del 20% (3)

2.16.4 come 2.16.2, maggiorata del 30% (4)

2.16.5 come 2.16.2, maggiorata del 50% (5)

2.17 Sala ristorante:

2.17.1 in locale apposito (5)

2.17.2 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4)

2.18 Bar:

2.18.1 banco bar in locale appositamente attrezzato (5) (4)

2.18.2 banco bar posto in locale comune (2)

2.19 Sale separate:

2.19.1 sala per riunioni (5)

2.19.2 sala soggiorno e svago (5) (4)

2.20 Ingresso protetto da portico o pensilina (5)

2.21 Ingresso separato per i bagagli (5)

2.22 Locali di servizio (offices) ai piani (5)

2.23 Silenziosità :

2.23.1 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative (5)

Nota esplicativa circa il personale di servizio degli

alberghi con riferimento agli standard minimi obbligatori

Per << personale addetto in via esclusiva >> si intende persona

(titolare, dipendente, coadiutore) che quando è impegnata

in un determinato servizio non può essere impiegato

contemporaneamente in altri servizi.

Per << addetto >> si intende persona che è impegnata

prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere

impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

Per << servizio assicurato >> si intende servizio che viene

garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente

in più servizi.

## **ALLEGATO 2**

### **ALLEGATO << B >>**

#### **STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO - ALBERGHIERE, DISTINTI PER CLASSE**

##### 1. Prestazione di servizi

###### 1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:

1.01.1 assicurati 16/ 24 ore da personale addetto (4)

1.01.2 assicurati 14/ 24 ore da personale addetto (3)

1.01.3 assicurati 12/24 ore (2)

###### 1.02 Servizio di notte:

1.02.1 addetto al servizio di notte (4)

1.02.2 addetto disponibile a chiamata (3) (2)

###### 1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico - alberghiera (4)

1.03.2 servizio di custodia valori (3)

###### 1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 assicurato 12/ 24 ore (4)

1.04.2 assicurato 8/ 24 ore (3)

###### 1.05 Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative:

1.05.1 assicurato 14/ 24 ore (4)

1.05.2 assicurato 12/ 24 ore (3)

###### 1.06 Divise per il personale (4)

1.07 Lingue estere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:

1.07.1 2 lingue (4)

1.07.2 1 lingua (3)

###### 1.08 Cambio di biancheria da letto e da bagno:

Ad ogni cambio del cliente e:

- tutti i giorni quella del bagno (4) (3)

- a giorni alterni quella dei letti (4) (3)

- due volte alla settimana (2)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell' ambiente)

1.09 Pulizia:

Pulizia ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni (84)

- a giorni alterni (3)

- due volte alla settimana (2)

1.10 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (4)

2. Dotazioni struttura

2.01 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.01.1 una area per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)

2.01.2 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l' eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima (3)

2.01.3 come 2.01.2 maggiorata del 10% (4)

2.02 Ambienti distinti per camere e soggiorno - cucina senza obbligo di una separazione con struttura fissa (4)

2.03 Riscaldamento in tutto l' esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

(L' obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento regolabile dal cliente (4)

(L' obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt slm)

2.05 Aria condizionata o impianto di raffrescamento (3)

(L' obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt slm)

2.06 Ascensore negli esercizi qualunque sia il numero dei

piani (4) (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.07 Ascensore negli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2) (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.08 Posto telefonico per clienti (4) (3) (2)

2.09 Servizio parcheggio auto:

2.09.1 assicurato 24/ 24 ore (4)

3. Dotazioni minime delle unità abitative

3.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

3.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (4) (3) (2)

3.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques (4) (3) (2)

3.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto (4) (3) (2)

3.01.4 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)

3.01.5 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

3.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (4) (3) (2)

3.02.2 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)

3.02.3 frigorifero (4) (3) (2)

3.02.4 lavello con scolapiatti (4) (3) (2)

3.02.5 per ciascuna persona ospitabile (4) (3) (2):

- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiari
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

3.02.6 per ciascuna unità abitativa (4) (3) (2):

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattugia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglia/ cavatappi

- 1 bricco per il latte

- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.02.7 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (4) (3) (2)

3.03 Dotazione bagno:

3.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza (4) (3) (2)

3.03.2 saponetta (4) (3) (2)

3.03.3 telo bagno per persona (4) (3) (2)

3.03.4 asciugamano per persona (4) (3) (2)

3.03.5 salvietta per persona (4) (3) (2)

3.03.6 carta igienica con riserva (4) (3) (2)

3.03.7 sacchetti igienici (4) (3) (2)

3.03.8 cestino rifiuti (4) (3) (2)

3.03.9 specchio e contigua presa per energia elettrica (4) (3) (2)

3.03.10 mensola (4) (3) (2)

3.03.11 scopettino (4) (3) (2)

3.03.12 asciugacapelli (4)

3.03.13 bagnoschiuma (4) (3)

3.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

3.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda (4) (3) (2)

3.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per

pavimenti (4) (3) (2)

3.04.3 televisori a colori (4) (3)

3.04.4 antenna satellitare (4)

3.04.5 chiamata telefonica diretta del personale (4) (3)

3.04.6 telefono abilitato alla chiamata esterna  
diretta (4) (3)

3.04.7 necessario per scrivere e per cucire (4) (3)

#### 4. Servizi ulteriori

4.01 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di  
riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni  
(4) (3) (2)

Nota esplicativa circa il personale di servizio delle  
RTA con riferimento agli standard minimi obbligatori

Per << personale addetto in via esclusiva >> si intende persona  
(titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata  
in un determinato servizio non può essere impiegata  
contemporaneamente in altri servizi.

Per << addetto >> si intende persona che è impegnata  
prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere  
impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

Per << servizio assicurato >> si intende servizio che viene  
garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente  
in più servizi.

## **ALLEGATO 3**

### **ALLEGATO << C >>**

#### **STANDARD MINIMI OBBLIGATORI**

#### **PER CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE**

##### 1. Dotazione struttura

1.01 Riscaldamento in tutto l' esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni  
(L' obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2. Dotazione delle unità abitative

2.01 Dotazione per il soggiorno ed il pernottamento:

2.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

2.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques

2.01.3 tavolo per la consumazione di pasti con sedie pari al numero dei posti letto

2.02 Dotazione per la preparazione di cibi:

2.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

2.02.2 frigorifero

2.02.3 lavello con scolapiatti

2.02.4 per ciascuna persona ospitabile:

- 2 coltelli

- 2 forchette

- 2 cucchiari

- 2 piatti piani

- 1 piatto fondo

- 2 bicchieri

- 1 tazza

- 1 tazzina

2.02.5 per ciascuna unità abitativa:

- 1 batteria da cucina

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera

- 1 caffettiera

- 1 scolapasta

- 1 mestolo

- 1 insalatiera

- 1 grattuggia

- 1 spremiagrumi

- 1 apribottiglia/ cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica
- 2.03 Dotazione bagno:
  - 2.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza
  - 2.03.2 cestino rifiuti
  - 2.03.3 specchio e contigua presa per energia elettrica
  - 2.03.4 mensola
  - 2.03.5 scopettinoed a richiesta del cliente
  - 2.03.6 saponetta
  - 2.03.7 telo da bagno
  - 2.03.8 asciugamano
  - 2.03.9 salvietta
  - 2.03.10 carta igienica con riserva
  - 2.03.11 sacchetti igienici
- 2.04 Dotazioni generali delle unità abitative:
  - 2.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda
  - 2.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

### 3. Servizi ulteriori

- 3.01 Servizio di ricevimento e recapito
- 3.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
- 3.03 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 3.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 3.05 Elenco delle dotazioni dell' unità abitativa
- 3.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi